

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 1989¹ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001²,

decreta:

I

Il decreto federale del 6 ottobre 1989³ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati è modificato come segue:

Titolo

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati

Art. 1 Consiglio federale

¹ L'onorario annuo dei membri del Consiglio federale ammonta a 400 783 franchi.

² L'onorario giusta il capoverso 1 è adeguato al rincaro come i salari del personale federale.

Art 1a Altri magistrati

L'onorario annuo degli altri magistrati ammonta all'

- a. 81,6 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per il cancelliere della Confederazione;
- b. 80 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per i giudici federali.

Art. 3 cpv. 2 lett. b

² Il diritto alla pensione completa nasce:

- b. per il cancelliere della Confederazione, quando cessa la propria funzione dopo almeno otto anni di servizio o prima per ragioni di salute;

¹ RS 172.121

² FF 2001 3464

³ RS 172.121.1

Art. 4 cpv. 2

² Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 4: Uscita da un istituto di previdenza della Confederazione

Art. 12 **Mantenimento della protezione previdenziale**

Il mantenimento della protezione previdenziale di assicurati della Cassa pensioni della Confederazione nonché di professori ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 novembre 1983⁴ sul corpo insegnante dei politecnici federali che sottostanno alla presente ordinanza, è retto dall'articolo 4 della legge federale del 17 dicembre 1993⁵ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 13 **Esecuzione**

La Cassa pensioni della Confederazione versa le pensioni e le rendite per superstiti. Le prestazioni le sono rimborsate dalla Confederazione.

Art. 14 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 6 ottobre 1989⁶ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

II

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2002.

2809

4 **RS 414.142**

5 **RS 831.42**

6 **RS 172.121**